

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4289)	1299
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1299, 1300
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1300
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Riordinamento degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi. (4034)	1300
PRESIDENTE	1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	1300, 1301, 1303, 1304, 1305, 1306
BORIN	1302
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1300, 1301, 1303, 1304, 1306
VESTRI	1300, 1302, 1304
VIVIANI LUCIANA	1305
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1307

La seduta comincia alle 9,45.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4289).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 ».

Sul disegno di legge, trasmesso per il nostro esame nel testo già approvato, senza modificazioni, dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 novembre 1962, ha espresso parere favorevole la V Commissione (Bilancio). Riferirò io stesso, molto brevemente, in qualità di relatore, sul provvedimento.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che già altre volte e, precisamente, per gli anni 1960, 1959, 1958 nonché per gli anni 1957, 1956, 1955, abbiamo avuto occasione di discutere ed approvare dei provvedimenti aventi il medesimo contenuto del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame. In sostanza, si tende a compensare, sia pure in minima parte, il comune di Roma per le spese di rappresentanza della capitale nell'interesse di tutto il paese. Ritengo che, come già nei casi precedenti, anche questa volta il disegno di legge possa e debba essere approvato e, pertanto, ne raccomando l'accoglimento alla Commissione. Il provvedimento è già stato discusso ed appro-

vato dall'altro ramo del Parlamento ed ha il parere favorevole della Commissione Bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo ne raccomando la approvazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata, per gli anni solari 1961 e 1962, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di annue lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di lire 10 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 545 e 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 21 novembre 1962, si è svolta una discussione al termine della quale è stato deciso lo stralcio dal testo del disegno di legge di alcuni articoli, al fine di rendere pos-

sibile la sollecita approvazione di alcune norme ritenute urgenti ed indispensabili, per venire incontro alle esigenze immediate del settore. Inoltre, nella precedente seduta intervenne il Ministro delle finanze, Trabucchi, il quale si riservò di indicare la esatta copertura per l'importo di 2 miliardi di lire che dovevano essere attinti dalla RAI-Radiotelevisione Italiana. Non essendo pervenuta finora, da parte del Governo, alcuna indicazione in merito proporrei, se gli onorevoli Relatori e la Commissione sono in questo d'accordo, un breve rinvio del seguito della discussione.

VESTRI. Ritengo fondato il motivo che ispira la proposta dell'onorevole Presidente. Osservo, tuttavia, che il Governo dovrebbe affrettarsi a dare questa indicazione, altrimenti è del tutto inutile che noi ci si impegniamo in discussioni che tendono a trovare un comune terreno di incontro e, poi, tutto sfuma perché quanto è stato qui detto, anche sotto la veste più autorevole in realtà risulta esser per lo meno un po' campato in aria!

Ad un certo punto si viene ad incidere sulla serietà dei rapporti che, doverosamente, debbono intercorrere fra Commissione e Governo, fra Parlamento e Governo. Noi abbiamo il diritto di non essere, non voglio dire trattati in inganno, ma, quanto meno, ignorati!

PRESIDENTE. Posso rassicurare la Commissione che, ancora stamane, mi sono reso interprete di questa situazione. Voglio sperare che per mercoledì prossimo la indicazione della copertura della spesa possa essere definita.

SCIOLIS, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Presidente di voler insistere e sollecitare questa indicazione, in quanto è necessario inviare subito il provvedimento al Senato.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Nella seduta di ieri l'altro l'onorevole Ministro delle finanze, Trabucchi, promise alla Commissione la presentazione di una più precisa formulazione per quanto concerne l'onere derivante dalla applicazione della legge, la dove è detto che per questa parte della spesa si farà fronte, per lire 2 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della percentuale del canone spettante allo Stato su tutti i proventi effettivi lordi della Società R.A.I.-Radiotelevisione italiana.

Questo era il punto controverso!

Il Governo, pertanto, presenta ora due soli articoli comprendenti una serie di emendamenti destinati a sostituire i precedenti. In questi due articoli sono praticamente contenuti tutti gli elementi previsti dallo stralcio

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

dei quattro articoli presi in esame dalla Commissione. In particolare, per la copertura, non si parla più di maggiori entrate derivanti dall'aumento della percentuale del canone spettante allo Stato su tutti i proventi effettivi lordi della R.A.I.-TV., ma ci si riferisce ad un canone straordinario da corrisponderci dalla stessa Società sui proventi lordi per l'esercizio 1962.

La nuova formulazione degli articoli che il Governo propone alla attenzione della Commissione sono questi:

ART. 1.

« A favore degli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonché dell'istituzione lirica concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 — in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 e successive disposizioni — un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Alla ripartizione del contributo fra gli enti indicati nel comma precedente provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Ciascun ente iscriverà l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

ART. 2.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte: per lire 2 miliardi 350 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62; per lire 650 milioni mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finan-

ziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;

per lire 2 miliardi dall'entrata di pari importo, derivante da un canone straordinario da corrisponderci dalla società R.A.I.-TV., sui proventi effettivi lordi dell'esercizio 1962 della società medesima ».

PRESIDENTE. A questo punto, io mi chiedo se non si debba inviare questo testo alla competente Commissione Bilancio per il parere! Questo lo debbo dire per la chiarezza della discussione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Posso dire che l'onorevole Ministro delle finanze, alla presenza del quale l'altra sera, in questa sede, discutemmo della cosa, me ne ha dato notizia direttamente sulla regolarità della copertura.

SCIOLIS, *Relatore*. Circa l'eventuale parere dell'altra Commissione finanziaria competente, faccio osservare che essa, nel parere espresso sul disegno di legge n. 4034, raccomandava soltanto che la copertura dell'onere previsto in quel testo fosse realmente attuabile. Cosa, questa, che sembra ora possibile stando all'accordo che sarebbe intervenuto tra ministero e R.A.I.-TV. Ritengo, quindi, sia superfluo rinviare ad altra Commissione per il parere!

PRESIDENTE. Non si tratta, però, soltanto di questo. Qui c'è, ora, un'altra situazione che viene a cambiare la precedente. Si è mutata la formulazione dei precedenti articoli 2 e 3. Sarebbe, infatti, prevista la corresponsione del contributo e, conseguentemente, il relativo stanziamento, per un solo anno! Non si tratta più, quindi, di uno stralcio di alcuni articoli dal disegno di legge 4034, ma di un qualcosa assolutamente diverso. All'articolo 3 dello stralcio del disegno di legge si stabiliva che « ...a partire dall'esercizio finanziario 1962-63... » veniva stanziato un fondo annuo di lire 5 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo!

La volta scorsa si chiari, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, che con questo disegno di legge si intendeva garantire un contributo annuo, per tutti gli esercizi finanziari a venire, la somma di 5 miliardi di lire.

Il testo che propone, ora, il Governo si limita a dire, che « a favore degli enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, ecc. — e sono i vari enti lirici indicati nell'articolo 1 dello stralcio da noi preso in esame — lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti dal re-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

gio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 e successive disposizioni — un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi, da iscriversi in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Quindi, ripeto e sottolineo che con questa formulazione ci si riferisce soltanto all'esercizio finanziario 1962-63! Cioè si provvede per un solo anno!

In sostanza, per la chiarezza, deve rimanere a verbale che noi intendiamo regolare questa corresponsione dei contributi per sempre, ovvero per un solo anno?

Secondo lo spirito e la formulazione del disegno di legge 4034 e delle norme che abbiamo stralciato, la concessione dei 5 miliardi non avveniva per il 1962-63 soltanto, ma procedeva nel tempo, senza scadenze. Preciso che la copertura finanziaria era prevista con un particolare accorgimento per il 1962-63, mentre per gli anni successivi tutto l'importo di 5 miliardi veniva iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

BORIN. Però, il Ministro Trabucchi, ricordo, parlò soltanto e chiaramente di esercizio finanziario 1962-63!

PRESIDENTE. Ed allora questo nuovo testo che il Governo oggi ci propone non è più uno stralcio del disegno di legge 4034 per gli Enti lirici, ma una legge nuova limitata ad un anno soltanto. Cambia tutta la situazione!

VESTRI. Appunto! Il Ministro delle finanze l'altro giorno parlò della ricerca di una soluzione per un anno. Però in quella stessa sede, ricordo, veniva da più parti affermato — ed anche lei, onorevole Presidente, lo disse! — che la legge stralcio prevedeva, sia pure con quella particolare sistemazione della copertura di 2 miliardi su i 5 previsti per il 1962-63, una soluzione permanente del problema con lo stanziamento di 5 miliardi di lire all'anno per gli Enti lirici.

A questo riguardo debbo dire che non venne opposta alcuna smentita, anzi, questo punto, l'altra sera, venne dato per scontato!

Ora, è necessario che il Governo chiarisca un pò meglio quello che intende fare! Perché, effettivamente, prima ci si dice che c'è una certa copertura, poi che questa copertura non c'è più ma che è limitata soltanto per un anno!

Io ritengo che, primo dovere da parte del Governo, sia quello di dirci con esattezza quello che intende fare e, poi, noi esprimeremo

un giudizio. Ma, non si devono lasciare le cose in questo modo indefinito.

PRESIDENTE. Sempre per una maggiore chiarezza ai fini della nostra discussione, desidero ricordare quanto venne deciso nella seduta del 21 novembre 1962, e do lettura di alcuni passaggi del relativo comunicato. Leggo testualmente:

« Dopo ampia esposizione del Ministro Folchi sulla situazione degli Enti lirici, sullo sforzo fatto dal Governo per elevare a 5 miliardi di lire annue lo stanziamento in favore della lirica maggiore e dopo aver dato ragguagli sulle percentuali dell'intervento dello Stato nei confronti dei singoli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche, propone formalmente alla Commissione di stralciare il comma primo dell'articolo 1; il comma secondo dell'articolo 3; i commi primo e secondo dell'articolo 4, nonché i commi primo (sino alla parola « radiotelevisione italiana » e secondo dell'articolo 21.

« Intervengono nella discussione... ecc.

« Il Presidente, dopo aver posto formalmente in votazione la proposta di stralcio, che viene approvata, rinvia il seguito della discussione al fine d'ottenere più esatti ragguagli sulla convenzione stipulata fra il Governo e la R.A.I. per la elevazione dell'aumento della percentuale del canone dovuto allo Stato al fine di disporre della adeguata copertura per i due miliardi di lire che fanno parte del fondo speciale di lire 5 miliardi previsti a favore degli enti lirici ».

Sicché, noi abbiamo approvato uno stralcio che si compendia in quattro articoli così formulati; salvo i necessari adattamenti formali:

ART. 1.

« L'attività degli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale della Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, numero 1570, nonché dell'istituzione lirica concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari e dell'accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, prescindono da ogni scopo di lucro e mira alla elevazione dell'arte musicale ed alla formazione culturale del popolo ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

ART. 2.

« Lo Stato eroga contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 nei modi e nella misura previsti dalla presente legge ».

ART. 3.

« Per la corresponsione dei contributi previsti all'articolo 2 è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1962-1963, apposito fondo di lire 5.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ciascun ente iscrive l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

ART. 4.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte: quanto al fondo di cui al primo comma dell'articolo 3, per lire 2 miliardi 350 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62; per lire 650.000.000, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 2 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della percentuale del canone spettante allo Stato su tutti i proventi effettivi lordi della società R.A.I.-TV.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Questi, dunque erano e sono gli articoli che avevamo stralciato !

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. La nostra attenzione è stata particolarmente portata sull'articolo 2. Dovrei richiedere al riguardo un chiarimento.

PRESIDENTE. Lei può anche chiedere chiarimenti all'onorevole Ministro e, a questo fine, proporre una sospensione. Però, noi ci siamo impegnati a fare uno stralcio e a regolare questa situazione. Quindi, a meno che l'onorevole Rappresentante del Governo non ci proponga un emendamento soppressivo dell'articolo 3, noi come Commissione non possiamo che andare avanti con questo testo, modificando l'ultima parte del successivo articolo 4 !

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Poiché qui si tratta di un evidente errore materiale... !

SCIOLIS, *Relatore*. A me sembra che il testo presentato questa mattina dal Governo sia il frutto di una preoccupazione, quella cioè di provvedere soltanto per l'esercizio 1962-63 e che, quindi, il Ministro delle finanze non abbia tenuto conto della realtà della situazione. Ora, l'impegno fondamentale era tuttavia quello di poter utilizzare annualmente il fondo di quei certi miliardi. A me sembra, quindi, che i primi tre articoli dello stralcio rimangano validi, tali e quali sono formulati, e d'altra parte, se non sbaglio, essi sono già stati votati.

PRESIDENTE. Non sono stati votati per la loro approvazione; li abbiamo votati per deliberare lo stralcio dal contesto del disegno di legge 4034.

SCIOLIS, *Relatore*. Comunque, ritengo sia bene che l'articolo 4 venga modificato in base alla nuova formula di cui all'articolo 2 che viene ora proposta dal Governo. Osservo soltanto che c'è un secondo comma dell'articolo 1 del nuovo testo presentato dall'onorevole Rappresentante del Governo che sembra a me del tutto superfluo. Là, dove si dice che « ...alla ripartizione del contributo fra gli Enti indicati nel precedente comma provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 ».

Questo non era previsto nel precedente testo e, d'altra parte, anche se non lo dice, è implicito, perché anche oggi, mi sembra, il Ministero si attiene a questa norma della legge 20 febbraio 1948, n. 62 !

PRESIDENTE. Però, bisogna sopprimere la formula:... « nei modi e nella misura previsti dalla presente legge ». Per cui, anziché: « lo Stato eroga contributi agli Enti indicati nell'articolo 1 nei modi e nella misura previsti dalla presente legge », si dovrebbe dire: « Alla ripartizione del contributo fra gli Enti indicati nel comma precedente, provvede il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 febbraio 1948, n. 62 ».

SCIOLIS, *Relatore*. Rimane in piedi, cioè, l'attuale sistema, salvo rivederlo quando esamineremo l'intera legge.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Devo dire che i ministri del tesoro e delle finanze si sono consultati su tutto il vecchio testo, anche in relazione alle obiezioni che sono state fatte circa

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

i due miliardi che debbono essere forniti dalla R.A.I.-TV. E, il nuovo testo che ho letto alla Commissione, poc'anzi, sintetizza in due articoli quanto era stato discusso: regola ciò che era stato stabilito all'articolo 4 dello stralcio e, altresì, alcuni altri punti che, nel frattempo, sono venuti in evidenza.

Si è detto, d'altra parte, che i 5 miliardi di lire non sono sufficienti per lo scopo che si vuole raggiungere. Ed allora, anche in relazione a ciò che potrà pesare in futuro sugli enti regionali, al coordinamento che si potrà prevedere con l'ente regione in questa materia, si ritiene di provvedere, per ora, soltanto per un anno, con la riserva di rivedere in seguito tutta la materia!

PRESIDENTE. Ma allora questo non è più uno stralcio dalla legge n. 4034! Il Governo dovrebbe presentare un nuovo disegno di legge in sede competente. Noi abbiamo approvato uno stralcio dal disegno di legge per quanto riguarda le norme di carattere economico. In origine abbiamo preso in esame, tutte le proposte di legge di carattere generale sugli Enti lirici. Però, poi, dalla discussione, è emersa la necessità di stralciare gli articoli che regolano la corresponsione annuale e definitiva dei contribuiti. Ora, invece, ci si propone un nuovo testo che limita i contribuiti ad un anno e, allora, siamo in un altro campo!

Quindi, arrivati a questo punto, non mi resta che considerare l'opportunità di proporre alla Commissione un rinvio della discussione, di fronte alla presentazione di questo nuovo testo, pregando l'onorevole Rappresentante del Governo di ripresentarlo nel modo e nella sede più opportuni. Altrimenti, l'onorevole Sottosegretario di Stato dovrebbe accettare la posizione da me illustrata e presentare un emendamento alla prima parte dell'articolo 3 dello stralcio.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Si tratta di formulare diversamente l'articolo ma è la stessa cosa!

PRESIDENTE. Agli effetti dello stralcio che abbiamo approvato non è la stessa cosa!

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Basta togliere l'inciso « annualmente » ed è la stessa cosa! Cioè, nel presentare la modifica all'articolo 4, nel senso da me indicato prima, se ne presenta una anche all'articolo 3.

PRESIDENTE. D'accordo, ma usciamo dal concetto informatore dello stralcio da noi approvato: è la regolazione per un solo anno dei contribuiti che ha cambiato la situazione. Quindi, non c'entra più la legge sugli Enti lirici,

la regolazione generale, ecc. Il concetto di una norma stralciata è quello di mantenere, anche con formulazione diversa, lo stesso criterio, se mai migliorarlo! La Commissione ha sempre il diritto di modificare, ma bisogna mantenere la sostanza in rapporto alla regolazione di un certo rapporto. La regolazione del contributo agli Enti lirici, invece, così scompare!

Io mi permetterei, quindi, di fare una proposta di rinvio.

VESTRI. Siamo d'accordo con la proposta di rinvio, signor Presidente, però pensiamo che questo rinvio dovrebbe, quanto meno, servire al Governo per ripensare un pò a quanto sta facendo. Perché, infatti, la situazione sta assumendo aspetti piuttosto grotteschi!

L'onorevole Ministro Folchi ieri altro ci disse, fra l'altro, che questo testo era stato redatto non a caso, ma esaminato anche in sede di Consiglio dei Ministri. Ad un certo punto, proprio questo testo si sta sfaldando per strada; e non rimane più nulla. Quanto ci è stato detto qui, ora, dall'onorevole rappresentante del Governo è la scusa, la giustificazione, per superare l'ostacolo all'ultimo minuto, il che conferma la situazione di imbarazzo in cui si trova anche lo stesso Governo. Quando si parla di regioni, di necessità di coordinamento, e così via, non possiamo non rilevare che tutto questo ha soltanto il valore di una scusa escogitata all'ultimo momento per giustificare in qualche modo una cosa del tutto ingiustificabile, perché nulla faceva supporre, dopo la discussione qui svoltasi, ieri l'altro, che si dovesse arrivare a questo punto.

Quindi, io dico: d'accordo per un rinvio, ma il Governo lo utilizzi questo rinvio anche per un ripensamento di questa sua posizione che noi riteniamo sia una posizione insostenibile.

PRESIDENTE. Quindi, dando atto all'onorevole Relatore di insistere per una nuova formulazione dell'articolo 4, propongo un rinvio.

SCIOLIS, Relatore. Sono d'accordo sul rinvio al fine di approfondire lo studio di questo problema, perché noi intendevamo attuare uno stralcio di carattere economico finanziario, con l'impegno di continuare, poi, l'esame della legge generale. Quindi, normativamente si potrebbero, in seguito, prendere in considerazione altre forme di ripartizione della spesa. Questo era il quadro, secondo le norme regolamentari. Ora, stando alla fretta che c'è, poiché gli Enti interessati hanno urgente bisogno di aiuti, torno a dire, ed io personalmente ben conosco questa situazione,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

che sarebbe veramente opportuno procedere all'esame dello stralcio sin dalla prossima seduta. Se, infatti, fosse possibile mandare subito il provvedimento al Senato certamente potremmo evitare un ritardo penoso per la situazione finanziaria ed amministrativa di questi Enti.

VIVIANI LUCIANA. Il Presidente, onorevole Riccio, propone un rinvio per trovare una soluzione al problema...

PRESIDENTE. Dando atto, perché sia chiara la posizione, che il Relatore rimane fermo sulla posizione di invitare la Commissione ad approvare le norme stralciate nella formulazione precedente, salvo a modificare l'articolo 4. In altre parole si tratta di stabilire con legge un contributo di 5 miliardi di lire a favore degli Enti lirici e delle attività concertistiche non solo per un anno, ma anche per gli anni a venire.

VIVIANI LUCIANA. Ora, appunto, in questa situazione s'innesta la sua proposta di rinvio. Ho capito perfettamente.

Ma, la questione qual'è? Il Governo è venuto a chiarire qui che, purtroppo, la situazione è quella che è, nel senso che allo stato attuale non può dare assicurazioni se non per l'anno corrente circa l'entità di una certa cifra e che lascia, poi, aperto il discorso per gli anni prossimi. Sta di fatto, però, che noi abbiamo già altre volte, tutti d'accordo in questo, concordato sulla esigenza di risolvere immediatamente alcune situazioni drammatiche che si sono determinate, come del resto avviene da 12 o 14 anni a questa parte nel caso degli Enti lirici. Ora, questa situazione non solo è grave ma, più tempo passa, più s'aggrava.

Quindi, io sarei del parere di vedere se non sia possibile, intanto, approvare immediatamente questo stralcio, in modo da dare un alito di vita, il più presto possibile, a questi Enti che versano in condizioni veramente disperate. Il discorso, poi, ognuno lo riaprirà, come lo ha sempre fatto, sostenendo la propria battaglia circa la valutazione generale della situazione. Perché, è evidente, che questa riorganizzazione generale della lirica non può essere disgiunta da quella che è la entità della cifra che ogni anno il Governo, lo Stato, deve stanziare per farvi fronte. E, quindi, bisognerà anche prevedere determinate forme di copertura.

Come ha detto l'onorevole Sciolis, noi tutti siamo per la continuazione della discussione sul disegno di legge n. 4034 che riorganizza l'intera materia e per fare, nei limiti del possibile, uno sforzo per arrivare ad una certa soluzione. Mi pare che, in questa sede, il di-

scorso sull'ammontare del contributo e sulla sua collocazione in bilancio, vada connesso a quella discussione generale che non abbiamo interrotta ma, anzi, dobbiamo riprendere.

In questo senso, quindi, mi pare che se potessimo, intanto, approvare rapidamente queste norme, con l'impegno da parte dell'onorevole Ministro che questi 5 miliardi di lire ci saranno dati, forse potremmo superare l'ostacolo.

PRESIDENTE. In sostanza, lei suggerisce di accogliere quanto proposto dal Governo, cioè di regolare per quest'anno la situazione degli Enti lirici, salvo discutere, successivamente sia il finanziamento definitivo sia le norme per il riordino o la riorganizzazione di questi enti.

Faccio presente agli onorevoli colleghi della Commissione che, qualora si volesse seguire la via indicata dall'onorevole Viviani Luciana, e cioè, accogliendo la sua proposta, varrebbe la pena di discutere ancora!

ANTONIOZZI. *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Vorrei, riprendendo le argomentazioni portate qui dall'onorevole Viviani Luciana, chiarire la posizione del Governo.

Nel corso delle discussioni svoltesi nelle precedenti sedute, e specialmente nell'ultima, sono emersi, in particolare, due punti. Uno è quello che si riferisce al fabbisogno dei teatri lirici italiani in generale e si è detto che ha bisogno di un affrancamento maggiore. Il teatro lirico italiano, si è argomentato, ha bisogno di più dei cinque miliardi di lire all'anno. Mi pare che, da parte di tutti gli intervenuti nella discussione, sia stata indicata una cifra superiore. Comunque, tutti hanno detto che i 5 miliardi non sono sufficienti per cui, anche stanziando questi cinque miliardi di lire per tutti gli esercizi futuri, fra non molto tempo si riaprirebbe il discorso sulla entità dei contributi. E noi, Ministero del turismo e dello spettacolo, in certo modo, sappiamo che, in effetti, il teatro lirico italiano, abbisogna di più mezzi.

Allora, con i competenti ministeri finanziari, si è rifatto tutto il discorso. Ci hanno detto: per quanto riguarda i 5 miliardi di lire negli anni futuri non c'è niente da fare; per quanto concerne, invece, il secondo punto, vale a dire l'immediato intervento limitato a questo esercizio 1962-63, si può provvedere!

Si è, pertanto, pensato: vi sono necessità urgenti, non si può provvedere con mezzi maggiori se non come previsto all'articolo 4, regolando la copertura della spesa come abbia-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

mo visto e, allora, diamo, per queste esigenze immediate, di carattere finanziario, i 5 miliardi di lire, modifichiamo in conseguenza l'articolo 2 lasciando aperto il discorso per quanto riguarda il futuro.

Ed è, questo, un discorso che io credo giovi di più al teatro lirico italiano che non quello che vorrebbe impegnare, su questa stessa cifra, l'erogazione dei contributi per il futuro.

D'altra parte noi, Ministero, che possiamo dire quando parliamo di questioni finanziarie? Che non è di nostra competenza, che bisogna sentire gli altri dicasteri finanziari!

Il riferimento che il Governo fa all'ente regione è un riferimento posto avvedutamente, perché, indubbiamente, il teatro deve poter avere contributi oltre che dallo Stato anche, sia pure a determinate condizioni, dagli enti locali. Mentre, abbiamo potuto assistere ancora recentissimamente a fatti come questo: ci sono enti regionali che non danno una lira!

Quindi, tutta questa materia può essere ed io penso che lo sarà, senz'altro, regolata in un prossimo futuro.

PRESIDENTE. Sentite le spiegazioni dell'onorevole Rappresentante del Governo, pregherei il Relatore e gli onorevoli commissari di accogliere la proposta di prosecuzione della discussione.

SCIOLIS, Relatore. Dichiaro di essere favorevole alla proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono obiezioni, procediamo senz'altro alla votazione degli articoli, attenendoci al testo dello stralcio, modificato con gli emendamenti proposti dal Governo.

Osservo, per prima cosa, che si rende necessario scindere l'articolo 1, nel testo presentato dal Governo, in due articoli, nel senso di far cominciare l'articolo 2 dal secondo comma.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. D'accordo.

SCIOLIS, Relatore. Mi dichiaro senz'altro favorevole alla proposta, soltanto faccio osservare che, scindendo in due l'articolo 1 proposto dal Governo, diventa necessario dire all'articolo 2: « indicati nell'articolo 1 », là dove ora è detto: « nel comma precedente »!

PRESIDENTE. Do, allora, lettura del nuovo articolo 1, formato dal primo comma dell'articolo 1 proposto dal Governo:

« A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Pa-

lermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste, del Teatro « La Fenice » di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1570, nonché dell'Istituzione lirica concertistica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 - in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 e successive disposizioni - un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura del secondo e terzo comma dell'articolo 1 presentato dal Governo:

« Alla ripartizione del contributo tra gli enti indicati nel comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Ciascun Ente iscriverà l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione in apposito capitolo denominato " contributo dello Stato " ».

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore onorevole Sciolis:

« *Sostituire le parole:* indicati nel comma precedente, *con le altre:* indicati nell'articolo 1 ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione i due comma di cui ho testé dato lettura, con l'emendamento ora approvato, che, se approvati, formeranno l'articolo 2:

« Alla ripartizione del contributo fra gli Enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Ciascun ente iscriverà l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione, in apposito capitolo denominato « contributo dello Stato ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

In sostituzione dell'articolo 4 nel testo di cui allo stralcio, il Governo propone la nuova formulazione contenuta nell'articolo 2, oggi presentato, contenente le modifiche che sono state illustrate e discusse.

Do lettura della nuova formulazione proposta dal Governo. L'articolo, se approvato, diventerà l'articolo 3 della legge, ed è così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte:

per lire 2 miliardi 350 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62;

per lire 650 milioni mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;

per lire 2 miliardi dall'entrata di pari importo derivante da un canone straordinario da corrispondersi dalla Società R.A.I.-Radio-televisione Italiana sui proventi effettivi lordi dell'esercizio 1962 della Società medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito di quanto è stato da noi approvato si rende necessario modificare l'intestazione della legge. Il nuovo titolo potrebbe essere il seguente:

« Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, col n. 4034, mentre la parte che rimane del testo originario del disegno di legge verrà iscritta nuovamente all'ordine del giorno con il n. 4034-bis.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » (4289):

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Astenuti	1
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Contributo agli Enti lirici autonomi e alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 » (4034):

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Astenuti	1
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Biancani, Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Gagliardi, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Nanni, Paolicchi, Rampa, Riccio, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana.

Si è astenuto (per i disegni di legge nn. 4289 e 4034):

Carrassi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
